

INTESA FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TECNICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO SCOLASTICO IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO [ora PCTO] E DELLA FINALITA' COMPLESSIVA DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Premesso:

- che il Comitato provinciale previsto dall'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008 ha compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che l'articolo 2 del d.lgs. n. 81/2008 equipara al lavoratore, tra gli altri, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale ... *omissis*;
- che l'articolo 11 comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, nell'ambito di un articolato sistema di pianificazione e gestione delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, prevede la facoltà, per le Scuole e gli Istituti universitari, di inserire specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il presente Accordo tecnico è del tutto coerente con le Premesse del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL] e con quanto in esso convenuto;
- che il presente Accordo tecnico tiene conto di quanto disposto per le istituzioni scolastiche impegnate in PCTO dalla L. n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione, con modifiche, del DL n. 48 del 4 maggio 2023 ["Misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro"].

Le Parti reciprocamente convengono di:

1. recepire, ad ogni conseguente effetto, il presente Accordo tecnico, finalizzato a definire le specifiche condizioni e modalità sulla base delle quali la formazione erogata dalle Scuole possa essere riconosciuta quale credito formativo spendibile sia nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), sia nell'ambito dell'ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico secondario superiore [ordinamento liceale, tecnico e professionale e percorsi di Istruzione e formazione professionale];
2. assicurare, in ragione dei rispettivi ruoli e compiti istituzionali, all'Accordo la massima diffusione anche in funzione della completa operatività dei suoi contenuti;
3. dare atto che l'Accordo tecnico avrà un'efficacia di anni due decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di una sua revisione prima della scadenza qualora nuove norme cogenti la rendano necessaria;

ACCORDO TECNICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO SCOLASTICO

concernente la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro da erogare agli studenti a cura delle Scuole (definite come Istituti di istruzione secondaria di II° grado ed Enti di formazione professionale) nel rispetto del D.lgs. 81/2008, dell'Accordo CSR 21/12/2011, del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL] e della L. n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione, con modifiche, del DL n. 48 del 4 maggio 2023, a valere quale credito formativo valido per le attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), per le attività di tirocini formativi e per le iniziative di orientamento e, più in generale, per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Premesso che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 è equiparato al lavoratore "il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", si ritiene la scuola un luogo preposto ad offrire la migliore opportunità per la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro;

Tenuto in considerazione che l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro prevede la facoltà, per le Scuole e gli istituti universitari, di inserire specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza e considerato che le Scuole sono in grado di erogare ai propri studenti specifici percorsi formativi, interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che consentono di soddisfare i contenuti e modalità stabilite dal D. Lgs. 81 /08 e dall'Accordo CSR 21/12/2011 recante "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi de/l'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (di seguito Accordo CSR 21/12/2011)

il presente Accordo tecnico, nel rispetto della legislazione in materia, **determina le specifiche modalità e i presupposti**, sulla base dei quali la formazione erogata dalle Scuole sopra dette possa essere riconosciuta quale credito formativo spendibile sia nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), di tirocini formativi e per le iniziative di orientamento, sia nell'ambito dell'ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico.

L'attività di formazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- fornire contenuti generali e specifici sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in base alle normative vigenti;
- sviluppare nei giovani la "cultura della sicurezza";
- far comprendere l'importanza del rispetto delle procedure sulla sicurezza in ogni contesto lavorativo e nelle stesse istituzioni scolastiche;
- coinvolgere e responsabilizzare gli studenti sull'importanza della corretta applicazione della normativa della sicurezza all'interno del mondo del lavoro e nello stesso contesto scolastico;
- conoscere i diritti e i doveri dei soggetti che operano nel contesto lavorativo;
- conoscere gli organi di controllo e vigilanza;
- conoscere i rischi presenti nei vari settori lavorativi e le misure di prevenzione e protezione attuabili;

- accrescere negli studenti competenze utili per una corretta percezione dei rischi in ambiente di vita e di lavoro;
- rendere consapevoli gli studenti delle responsabilità individuali derivanti dai propri comportamenti nell'ambiente di lavoro e scolastico.

Art. 1 Adozione del Protocollo tecnico da parte delle Scuole

Ogni Scuola interessata ad aderire al presente Accordo tecnico, ad erogare, secondo tempi e modalità precisate nelle “Linee guida operative per le istituzioni scolastiche” ad esso allegate, la formazione generale e specifica ed a utilizzare, nel rispetto delle previsioni dello stesso, la modulistica allegata, comunica la propria adesione **all'Ufficio Scolastico Territoriale (UST)** attraverso la sottoscrizione dell'Accordo con firma digitale del suo rappresentante legale pro tempore

Art. 2 Crediti formativi

La formazione erogata dalle Scuole nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dal presente Accordo tecnico consente agli studenti di ottenere apposito "credito formativo" nei termini dell'Accordo CSR 21/12/2011, con le precisazioni di cui al presente documento, spendibile:

- nei percorsi alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), nei tirocini formativi e nelle iniziative di orientamento, in qualità di soggetto "equiparato al lavoratore" ex art. 2 co. 1 lett. a) D. Lgs. 81/08;
- all'ingresso effettivo nel mondo del lavoro (all'atto di costituzione del rapporto di lavoro) a conclusione del ciclo scolastico, in qualità di lavoratore secondo la definizione indicata dal medesimo articolo.

Art. 3 I contenuti: la formazione generale

La Scuola eroga la formazione cd. generale (di cui alla lett a, co. 1 art 37 D. Lgs. 81 /08) secondo i contenuti minimi specificamente indicati dall'Accordo CSR 21/12/2011, e riportati nell'Allegato B al presente Protocollo tecnico.

Tenuto conto dell'obiettivo di promuovere e trasmettere una “cultura della sicurezza”, come esplicitato nella premessa dell'Accordo tecnico, e considerata anche l'esigenza di trattare nell'ambito scolastico i contenuti della formazione con un approfondimento superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale, la durata totale della formazione deve essere tale da consentire un esame esauriente ed esaustivo dei contenuti affinché divengano un reale patrimonio di conoscenze dello studente.

In ogni caso il riconoscimento di quanto svolto a scuola in funzione dell'attività di alternanza scuola lavoro [PCTO] e/o dell'ingresso nel mondo del lavoro alla conclusione del ciclo scolastico è subordinato ad una durata di formazione generale “certificata” dal Libretto formativo redatto da parte della Scuola che non deve essere inferiore complessivamente alle 4 ore e che deve essere finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti della conoscenza dei concetti generali in tema di salute e sicurezza sul lavoro indicati nell'Allegato B.

Tale formazione è svolta in tutti gli indirizzi scolastici **durante le ore curriculari di lezione** e deve essere **completata entro il primo biennio** di ogni indirizzo scolastico.

La formazione c.d. generale, erogata dalla Scuola nel rispetto di quanto sopra specificato, costituisce credito formativo nei termini dell'Accordo CSR 21/12/2011, da considerarsi "permanente". Tale credito formativo è spendibile sia nell'ambito delle attività effettuate nei luoghi di lavoro in occasione di percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), di tirocini formativi e di iniziative di orientamento

sia nell'ambito dell'ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico, senza che ciò implichi la necessità di integrazioni specifiche da parte dell'azienda.

Art. 4 I contenuti: la formazione specifica

La Scuola aderente all'Accordo tecnico eroga la formazione c.d. specifica (cfr. comma 1 lett. b; comma 3 art. 37 D. Lgs. 81 /08) secondo i contenuti specificamente indicati dall'Accordo CSR 21/12/2011, e riportati nell'Allegato C al presente documento.

Tenuto conto dell'obiettivo di promuovere e trasmettere una "cultura della sicurezza" come esplicitato nella premessa dell'Accordo tecnico e considerata anche l'esigenza di trattare nell'ambito scolastico i contenuti della formazione con un approfondimento superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale, la durata totale della formazione deve essere tale da consentire un esame esauriente ed esaustivo dei contenuti affinché divengano un reale patrimonio di conoscenze dello studente.

In ogni caso il riconoscimento di quanto svolto a scuola in funzione dell'attività di alternanza scuola lavoro [PCTO] e/o dell'ingresso nel mondo del lavoro alla conclusione del ciclo è subordinato ad una durata della formazione specifica "certificata" dal Libretto formativo redatto da parte della scuola che **non può essere mai inferiore alle dodici ore.**

In funzione dei progetti di alternanza scuola – lavoro (ora PCTO), i contenuti obbligatori minimi della formazione specifica da completare prima dello svolgimento dell'esperienza presso gli enti ospitanti sono selezionati dal tavolo tecnico provinciale ed inseriti in un elenco funzionale al settore professionale e lavorativo di riferimento. La scuola aderente al Protocollo è in ogni caso tenuta a completare tutti i contenuti della formazione specifica indicati nell'Allegato C al presente documento entro la conclusione del percorso di studi secondario superiore dell'allievo, certificando la formazione erogata mediante il format del Libretto personale, in formato cartaceo o digitale, contenuto nell'Allegato F.

La formazione specifica può essere svolta in tutti gli indirizzi scolastici preferibilmente durante le ore curriculari, a seconda del Progetto di Istituto di cui all'art. 6, con l'eventuale costituzione, laddove necessario, di un gruppo di formatori, sia interni che esterni alla scuola, in grado di supportare gli insegnanti membri dei singoli consigli di classe.

La formazione, erogata nel rispetto dei contenuti dell'Allegato C, deve essere dedicata alla trattazione dei rischi ed in generale dei contenuti indicati dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo CSR 21/12/2011, con particolare riferimento anche ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dei vari settori o comparti lavorativi. Considerata la specificità del territorio bresciano, che presenta importanti aziende zootecniche e un'elevata incidenza infortunistica nel settore, i contenuti dell'Accordo citato sono integrati da un'apposita voce.

La formazione c.d. specifica, erogata dalla Scuola secondo le indicazioni che precedono, costituisce credito formativo spendibile nell'ambito delle attività effettuate nei luoghi di lavoro nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO). La formazione c.d. specifica erogata, in applicazione del presente Accordo tecnico, in tutti gli ordinamenti di studio (liceale, tecnico e professionale) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale è altresì spendibile all'ingresso nel mondo del lavoro al termine del ciclo scolastico.

Con particolare riguardo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), si precisa che la formazione erogata dalla Scuola secondo i contenuti e le modalità previsti dal presente Accordo tecnico si considera **necessaria e preliminare** ad una ripresa da parte dell'ente ospitante di alcuni contenuti in funzione della valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate allo studente contenuta nella sezione integrativa al DVR – o nel modulo di valutazione dei rischi del tirocinante,

predisposto per i soggetti ospitanti non tenuti per legge all'elaborazione del DVR - come prescritto dal DL n. 48 convertito in L. n. 85 del 3 luglio 2023, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- risultino completati dalla Scuola tutti i contenuti individuati nell'Allegato C, o, al loro interno, quelli selezionati dal tavolo tecnico provinciale ed inseriti in un elenco funzionale al settore professionale e lavorativo di riferimento;
- siano rispettati i tempi di durata minima di 12 ore di formazione specifica svolta a scuola.

Il soggetto ospitante gli studenti in PCTO è quindi tenuto:

- ad integrare, utilizzando l'Allegato G al presente Accordo, la formazione specifica erogata dalla Scuola con la ripresa di alcuni contenuti in funzione della valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate allo studente;
- ad individuare possibili rischi e relative misure di prevenzione e protezione da adottare durante il percorso di tirocinio curricolare esterno;
- a registrare le attività di informazione effettuate in favore dello studente, necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate;
- a contestualizzare la formazione ricevuta in ambito scolastico sulla base della propria valutazione dei rischi [per una più dettagliata definizione dell'attività di contestualizzazione si vedano le "Linee Guida operative per i soggetti ospitanti"]

In occasione dell'ingresso dello studente nel mondo del lavoro con la costituzione di un rapporto lavorativo, la formazione specifica erogata e certificata dagli istituti scolastici sottoscrittori del presente Accordo tecnico e che prevedono, all'interno della propria offerta formativa, percorsi di Istruzione e Formazione professionali o indirizzi di studio rientranti nell'ordinamento liceale, tecnico e professionale dovrà essere ulteriormente integrata, a cura dell'azienda presso la quale il neo lavoratore verrà inserito, sulla base della specifica valutazione dei rischi aziendali (fatti salvi gli obblighi di informazione, contestualizzazione ed aggiornamento).

A prescindere dalla durata della formazione erogata dalla scuola, si stabilisce che l'integrazione prevista a carico del datore di lavoro non possa essere inferiore a:

- 2 ore per aziende classificate secondo l'Allegato II dell'Accordo CSR 21/12/2011 a "rischio basso",
- 3 ore per aziende classificate secondo l'Allegato II dell'Accordo CSR 21/12/2011 a "rischio medio";
- 4 ore per aziende classificate secondo l'Allegato II dell'Accordo CSR 21/12/2011 a "rischio alto".

Il percorso formativo integrato a cura del soggetto ospitante secondo le indicazioni che precedono è da considerarsi esaustivo di quanto previsto dall'Accordo CSR 21/12/2011.

Art. 5 I requisiti dei docenti formatori

I docenti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere in possesso dei criteri di qualificazione specificamente indicati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

I dirigenti scolastici, previa verifica del soddisfacimento dei criteri indicati dal Decreto sopra citato, individuano gli insegnanti che nella propria scuola saranno incaricati di erogare la formazione oggetto del presente Protocollo, utilizzando e tenendo agli atti, *per ciascun insegnante individuato* come qualificato dal D.I.M. 6/03/2013, il "*modulo di verifica dei requisiti*" previsto dall'Allegato D al presente Protocollo tecnico.

Si considera qualificato il docente formatore che possieda il prerequisite del diploma di scuola secondaria superiore unitamente ad uno dei criteri elencati nell'Allegato D al presente Protocollo Tecnico, tratto dal D.I.M. 6/03/2013.

Si intendono coerenti con le materie oggetto della docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in relazione alle aree tematiche individuate dal citato Decreto interministeriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i titoli di studio relativi a:

- **area normativa / giuridica / organizzativa:** lauree in discipline giuridico / economiche, discipline economico-aziendali, scienze e tecniche di gestione aziendale etc
- **area rischi tecnici / igienico-sanitari:** lauree relative ad arti, a tecniche e tecnologie di settore, ad insegnamenti tecnico-pratici di varia natura, a discipline scientifiche;
- **area relazioni / comunicazione:** lauree in discipline umanistiche, storico-filosofiche e sociali / psicopedagogiche.

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL], ed al fine di incrementare il numero degli insegnanti in possesso dei requisiti di docenti formatori, è prevista la pianificazione e la realizzazione, in sinergia in particolare con l'INAIL Brescia di

- *azioni formative in presenza o a distanza in modalità sincronica / asincrona, di almeno 24 ore, rivolte a docenti di istituti tecnici e professionali, al fine di qualificarli come formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro [cfr. MIM, nota n° 37354 del 15 novembre 2023];*
- azioni generali di supporto in relazione all'applicazione dei criteri previsti nel D.I. del 6 marzo 2013 nel contesto scolastico, finalizzate all'individuazione dei docenti in possesso dei relativi requisiti per l'erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di appartenenza [art. 4 del Protocollo d'Intesa del 26 maggio 2022].

Art.6 Le modalità di organizzazione dell'attività di formazione

Con riferimento alle modalità specificate dall'Accordo CSR 21/12/2011 al punto 2 "Organizzazione della formazione" si precisa quanto segue.

- la scuola è "soggetto organizzatore del corso" con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Il Dirigente Scolastico, quale "responsabile del progetto formativo"
 - individua i docenti che hanno titolo ad erogare la formazione ai sensi dell'Accordo CSR 21/12/2011 e dell'art. 6 del presente Protocollo;
 - elabora un Progetto di Istituto che declini il contenuto e le prescrizioni del presente Accordo tecnico all'interno della scuola nella quale riveste il ruolo di rappresentante legale "pro tempore" ed assicuri la corretta erogazione dei contenuti della formazione generale e specifica. Il Progetto di istituto deve essere deliberato dal collegio docenti o essere inserito all'interno del Piano triennale dell'Offerta formativa di istituto

Ogni Scuola provvede inoltre, in via autonoma e in funzione delle proprie esigenze organizzative, a stabilire:

- le modalità di suddivisione dei gruppi di studenti (ad esempio per classi o, laddove necessario, per gruppi diversi, ...) cui erogare, in via curriculare e/o extracurriculare, la formazione in modo tale che venga sempre rispettato il limite delle 35 unità;
- le modalità di tenuta e di verifica della corretta compilazione del c.d. "registro di presenza" di cui è format in Allegato E al presente Protocollo
- le modalità di verifica dell'obbligo di partecipazione e frequenza degli studenti ad almeno il 90% delle ore di formazione erogate

Al termine della formazione generale e specifica prevista dal presente Accordo, la verifica dell'acquisizione da parte degli studenti delle competenze attese nell'ambito della sicurezza e salute

nei luoghi di lavoro avviene attraverso il superamento dei test caricati sulla piattaforma <Docere> gestita a livello provinciale dal Cfp Zanardelli, secondo modalità e tempistiche illustrate nelle “Linee Guida operative per le istituzioni scolastiche” allegate all’Accordo.

Art.7 L'attestazione / certificazione dell'attività di formazione svolta

La scuola, effettuate le verifiche finali della formazione generale e specifica secondo le modalità citate nel precedente articolo ed illustrate nelle “Linee Guida operative per le istituzioni scolastiche” allegate all’Accordo Tecnico, fa pervenire ai soggetti ospitanti presso i quali gli allievi svolgono i percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) copia del Libretto personale (allegato F), i cui contenuti possono anche essere menzionati nella Convenzione con essi sottoscritta, rilasciandone su richiesta copia, in formato cartaceo o digitale, direttamente agli allievi una volta terminati gli studi secondari superiori.

La Scuola è quindi tenuta a conservare attestazioni e certificazioni relative alla formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dei propri studenti secondo la vigente normativa nazionale.

Allegati

Allegato A	Modulo di adesione
Allegato B	Contenuti formazione generale
Allegato C	Contenuti formazione specifica
Allegato D	Modulo verifica Requisiti Formatore secondo il D.I.M. 6/3/2013
Allegato E	Facsimile di registro di presenza
Allegato F	Facsimile Libretto personale di attestazione della formazione erogata
G	Facsimile Libretto personale (per i soggetti ospitanti) di attestazione della formazione erogata
Allegato H1	Facsimile sezione integrativa a DVR enti ospitanti
Allegato H2	Facsimile modulo di valutazione rischi relativi a mansioni svolte da tirocinante

Allegato A

(carta intestata Scuola)

Lì _____

Spett. Ufficio Scolastico Territoriale
Via S. Antonio, 14
25133 Brescia

Oggetto: comunicazione di adozione dell'Accordo Tecnico

Con la presente, il sottoscritto _____ in qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto
/ legale rappresentante dell'Ente _____

premesso che

- la propria struttura scolastica/formativa è organizzata in modo tale da poter erogare ai propri studenti, nel percorso curriculare e/o extracurriculare, i contenuti che l'Accordo CSR 21/12/2011 prevede per la formazione dei lavoratori;

- la propria struttura scolastica/formativa è, inoltre, in grado di organizzare il predetto percorso formativo rispettando le indicazioni dell' Accordo CSR 21/12/2011 nonché, con riferimento alla qualificazione dei propri insegnanti in qualità di formatori, del D.I.M. 6/3/2013, consentendo dunque di soddisfare le previsioni dell'Accordo Tecnico in oggetto;

- è interesse della struttura rappresentata dal sottoscritto aderire all'Accordo Tecnico in oggetto, anche al fine di poter validamente certificare la formazione svolta a favore dei propri studenti, rilasciando a costoro apposita attestazione, a valere, secondo le disposizioni del l'Accordo medesimo, quale credito formativo all'ingresso nel mondo del lavoro, sia per le attività di alternanza scuola (ora PCTO), sia in conclusione del percorso scolastico all'atto della costituzione del rapporto di lavoro;

tanto premesso, il sottoscritto

comunica

ai sensi dell'art.2 dell'Accordo Tecnico, l'adesione di _____ (scuola / ente di formazione professionale) all'Accordo Tecnico citato in oggetto

e contestualmente si impegna

a rispettare quanto indicato dall'Accordo Tecnico, consapevole che la mancata osservanza delle relative indicazioni non consentirà di certificare, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso, la formazione erogata e di ottenere la collaborazione ai sensi dell'art. 37 co. 12 D. Lgs. 81/2008

IN FEDE _____

ALLEGATO B

ARGOMENTO DELLE LEZIONI - FORMAZIONE GENERALE

Contenuti Accordo CSR 21.12.2011:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

ALLEGATO C

ARGOMENTO DELLE LEZIONI - FORMAZIONE SPECIFICA

Contenuti Accordo CSR 21/12/2011:

Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall'alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI
Organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri Rischi (per es. Zootecnia)

"N.B.: si rammenta che la declinazione dei contenuti deve avvenire tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui può essere resa la prestazione di lavoro."

Allegato D

Modulo verifica Requisiti formatore

DOCENTE: _____ ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO: _____

Requisito	Descrizione	Note	Presente
Primo	Precedente esperienza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi tre anni nell'area tematica oggetto della docenza	Area tematica: N.B: Per area tematica si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati, le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti quattro: 1. Area normativa /giuridica/organizzativa 2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, I V, V, VII e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008) 3. Area rischi igienico -sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008) 4. Area relazioni / comunicazione	☐
Secondo	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno delle seguenti specifiche	SPECIFICHE	
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all'insegnamento , o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
		corso/ formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 8 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
Terzo	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza NONCHE' ad almeno una delle seguenti specifiche	SPECIFICHE	
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐

Requisito	Descrizione	Note	Presente
Quarto	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) UNITAMENTE ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza nonché UNITAMENTE ad almeno UNA delle seguenti specifiche:	SPECIFICHE	☐
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
		corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 8 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
Quinto	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, UNITAMENTE ad almeno una delle seguenti specifiche	SPECIFICHE	☐
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
		corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 8 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
Sesto	Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP oppure 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macrosettore ATECO di riferimento), UNITAMENTE ad almeno UNA delle seguenti specifiche:	SPECIFICHE	☐
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	☐
		precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐
		corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 8 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia	☐

Allegato E

Facsimile Registro presenze

Registro presenze

CORSO BASE D.Lgs 81/2008

ANNO SCOLASTICO _____

SEDE CORSO _____

Il presente registro è composto da n ... pagine

DATA _____

ORARIO _____

ARGOMENTI SVOLTI

ALLIEVO	FIRMA PRESENZA

NOTE:

FIRMA DOCENTE: _____

Allegato F

Facsimile (per le scuole) di Libretto personale di attestazione della formazione

[LOGO ISTITUZIONE SCOLASTICA]

logo USRLo AT- Brescia,

LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE-LAVORATORE

relativo al percorso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Tecnico sottoscritto

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residente a Via n° CAP

Recapito telefonico Mail.....

Certificazione della Formazione erogata allo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel percorso curriculare a cura *[inserire nome istituto scolastico]*

Al fine di promuovere e garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro quale elemento essenziale del processo formativo dei propri studenti, e favorire un corretto inserimento nel mondo del lavoro accrescendo la consapevolezza in merito ai rischi in esso presenti con la presente, alla luce del percorso didattico concretamente svolto dallo studente nei programmi curricolari, l'Istituto dichiara e certifica che lo stesso ha acquisito le competenze nelle seguenti materie/aree:

FORMAZIONE GENERALE (art. 3 del Protocollo Tecnico):

La formazione ha compreso tutti i contenuti di seguito elencati:

	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
CONCETTI DI RISCHIO			
DANNO			
PREVENZIONE			
PROTEZIONE			
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE			
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI			
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA			

Per una durata complessiva di ore (minimo 4)

Si attesta che lo studente ha superato la prova prevista al termine del modulo di formazione generale

FORMAZIONE SPECIFICA (art.4 del Protocollo Tecnico):

La formazione ha compreso i contenuti di seguito indicati (barrare le caselle di interesse)

Tipologia di Rischio	Docenti/ che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
RISCHI INFORTUNI			
RISCHI MECCANICI GENERALI			
RISCHI ELETTRICI GENERALI			
MACCHINE Tipologie: 			
ATTREZZATURE Tipologie: 			
CADUTE DALL'ALTO			
RISCHI DA ESPLOSIONE			
RISCHI CHIMICI (NEBBIE-OLI-FUMI-VAPORI-POLVERI) Dettaglio Agenti/sostanze: 			
ETICHETTATURA			
RISCHI CANCEROGENI Dettaglio: 			
RISCHI BIOLOGICI Dettaglio: 			
RISCHI FISICI			
o RUMORE			
o VIBRAZIONI			
o RADIAZIONI			
o CAMPI ELETTROMAGNETICI			
MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE			
VIDEOTERMINALI			
DPI Dettaglio: 			

Tipologia di Rischio	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
.....			
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO			
AMBIENTI DI LAVORO			
STRESS LAVORO-CORRELATO			
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI			
MOVIMENTAZIONE MERCI (APPARECCHI SOLLEVAMENTO, MEZZI DI TRASPORTO)			
SEGNALETICA			
EMERGENZE			
PROCEDURE DI SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL PROFILO DI RISCHIO SPECIFICO			
PROCEDURE ESODO E INCENDI			
PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO			
INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI			
ALTRI RISCHI: ZOOTECNIA Dettaglio: ☐ Dettaglio:			

per una durata complessiva di ore.

Si attesta inoltre che, in applicazione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo tecnico, lo studente ha superato i test finali relativi ai contenuti della formazione specifica affrontati e certificati

Data.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

Allegato G

Facsimile (per gli enti ospitanti) di Libretto personale di attestazione della formazione erogata

N.B. Il presente modulo è da utilizzare esclusivamente per i percorsi di alternanza scuola lavoro (ora PCTO) al fine, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, di integrare i contenuti affrontati nella formazione svolta dalla scuola.

Intestazione ente ospitante

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EROGATA DA ENTE OSPITANTE

DATI ENTE OSPITANTE

Ragione sociale

C.F. Partita IVA Unità produttiva

di Codice Ateco 2007 Tel Fax.....

.....

Descrizione dell'attività principale

.....

REFERENTE AZIENDALE PER EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Cognome Nome

Funzione aziendale.....

Tel email

Facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 37 D. Lgs. 81/2008 ed ai successivi Accordi Stato-Regioni, l'ente ospitante dichiara che:

Il Sig

studente dell'istituto/ente

risulta:

- impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), e inserito con la mansione di

classificabile ai fini della formazione a rischio (basso/medio/alto) secondo l'Allegato II dell'Accordo CSR 21/12/2011;

- già formato dalla scuola con riguardo alla formazione generale di 4 ore, secondo i contenuti indicati nell'Accordo CSR 21/12/2011;

- già formato dalla scuola con riguardo alla formazione specifica limitatamente a quanto indicato nel Libretto Personale

ha partecipato a momenti di formazione aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguardante le seguenti materie/aree: (barrare e, ove richiesto, specificare le parti svolte).

FORMAZIONE SPECIFICA (art.4 del Protocollo Tecnico):

La formazione ha compreso i contenuti di seguito indicati (barrare le caselle di interesse)

Tipologia di Rischio	Docenti/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
RISCHI INFORTUNI			
RISCHI MECCANICI GENERALI			
RISCHI ELETTRICI GENERALI			
MACCHINE Tipologie:			
ATTREZZATURE Tipologie:			
CADUTE DALL'ALTO			
RISCHI DA ESPLOSIONE			

Tipologia di Rischio	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
RISCHI CHIMICI (NEBBIE-OLI-FUMI-VAPORI-POLVERI) Dettaglio Agenti/sostanze:			
ETICHETTATURA			
RISCHI CANCEROGENI Dettaglio:			
RISCHI BIOLOGICI Dettaglio:			
RISCHI FISICI			
o RUMORE			
o VIBRAZIONI			
o RADIAZIONI			
o CAMPI ELETTRICI			
MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE			
VIDEOTERMINALI			
DPI Dettaglio:			
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO			
AMBIENTI DI LAVORO			
STRESS LAVORO-CORRELATO			
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI			
MOVIMENTAZIONE MERCI (APPARECCHI SOLLEVAMENTO, MEZZI DI TRASPORTO)			
SEGNALETICA			
EMERGENZE			
PROCEDURE DI SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL PROFILO DI RISCHIO SPECIFICO			
PROCEDURE ESODO E INCENDI			
PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO			
INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI			
ALTRI RISCHI: ZOOTECHNIA Dettaglio: ☐ Dettaglio:			

Tipologia di Rischio	Docente/i che ha/hanno svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
..... 			

per una durata complessiva di ore.

Data.....

IL RESPONSABILE

.....